



Farmacie private

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI): FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2010	ad oggi	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* A seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: PREVIPROF

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/08/2009	30/09/2010	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR
In data 16/09/2010 il C.d.A. del Fondo ha deliberato lo scioglimento							

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/03/2007	30/09/2008	-	-	- *	- *	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%**	TFR
01/10/2008	ad oggi	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 01/03/2007 i lavoratori possono versare una quota a loro carico anche se non contrattualmente prevista, si veda quanto riportato nella sezione "opzioni quota lavoratore".

** Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVIPROF

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/10/2008	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/03/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a

LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIPROF

Dal 01/08/2009 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.

LABORFONDS

Dal 01/03/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Dal 01/08/2009 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.

CCNL 14/12/2012: *"Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati."*

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 23/07/2008 e CCNL 26/05/2009.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 31;
- le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL);
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DA FARMACIA PRIVATA

Indice:

07/09/2021 CCNL Verbale di accordo
14/06/2012 CCNL Accordo apprendistato
26/05/2009 CCNL Testo definitivo
23/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo
05/05/2005 CCNL Accordo di rinnovo
23/03/1999 CCNL Accordo di rinnovo

07/09/2021

Verbale di stipula

L'anno 2021, il giorno 7 del mese di settembre in Roma tra la Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - FEDERFARMA e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL, l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS

visti

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 26 maggio 2009 e

l'Accordo in materia di previdenza integrativa per i dipendenti da farmacie private del 30 settembre 2010

l'Accordo di rinnovo del CCNL del 14 novembre 2011

l'Accordo in materia di apprendistato del 14 giugno 2012

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata

TITOLO XXIV - Previdenza Complementare

Art. 81

Le Parti hanno individuato in Fondo FON.TE il fondo di previdenza complementare di riferimento del settore . Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore , la contribuzione a FON.TE viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di lavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo , che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00.

Tale contribuzione riguarda i dipendenti che abbiano superato un 'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.

La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR .

14/12/2012

Verbale di accordo

Il giorno 14/6/2012, tra la FEDERFARMA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL si è stipulato il seguente accordo in materia di apprendistato professionalizzante .

[...]

N) Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati .

14/11/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/11/2011, tra la FEDERFARMA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, si è stipulato il presente accordo di rinnovo, con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 26/5/2009 che, per le parti non modificate e non superate, resta in vigore.

Il presente accordo ha durata triennale e scadrà il 31/1/2013.

Previdenza complementare

Le Parti convengono, anche in relazione a quanto convenuto con l'accordo del 30/9/2010, di modificare l'ultimo comma dell'art. 85, CCNL nei seguenti termini:

“la contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati a FON .TE”

26/5/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/5/2009, tra la Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - FEDERFARMA, e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL

visti

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 5/5/2005 e

- l'Accordo di rinnovo siglato in data 23/7/2008

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata .

Il presente CCNL entra in vigore l'1/2/2006 e scadrà, per la parte normativa ed economica, il 31/1/2010.

TITOLO XXIII

Risoluzione del rapporto di lavoro

Trattamento di fine rapporto

Previdenza Complementare

[...]

Art. 85

Le Parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista l'attivazione della previdenza complementare.

Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di lavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00.

Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.

La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR.

La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al Previprof.

23/07/2008

Verbale di accordo

Il giorno 23/7/2008, tra la FEDERFARMA e la FILCAMS CGIL, la FISASCAT CISL e la UILTUCS UIL si è stipulato il presente Accordo di Rinnovo, con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 5/5/2005 che, per le parti non modificate, resta in vigore.

Previdenza complementare

Le Parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione , viene prevista l'attivazione della previdenza complementare .

Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore , la contribuzione al PREVIPROF viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05% a carico del datore di lavoro ed allo 0,55% a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota . Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo , che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00. Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi .

La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR .
La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al PREVIPROF .

05/05/2005

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A seguito dell'imminente definizione in sede legislativa del quadro normativo di completamento della previdenza complementare, le Parti decidono di dare avvio nel settore alla previdenza complementare nell'ambito di un fondo contrattuale che le Parti stesse si riservano di individuare unitamente alla misura della contribuzione che il titolare di farmacia ed il dipendente dovranno versare al fondo . Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno emanati i relativi decreti in materia

23/03/1999

Dichiarazione a verbale.

Le Parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di predisporre un progetto di fattibilità per un fondo di previdenza complementare, da realizzare tenendo conto anche delle modifiche legislative all'esame del Parlamento per quanto riguarda l'ENPAF.
